

**Convenzione
sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto
transfrontaliero
(Convenzione di Espoo)**

Conclusa a Espoo il 25 febbraio 1991

Approvata dall'Assemblea federale il 13 giugno 1996¹

Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 16 settembre 1996

Entrata in vigore per la Svizzera il 10 settembre 1997

(Stato 21 marzo 2024)

Le Parti alla presente Convenzione,

consapevoli delle reciproche incidenze delle attività economiche e delle loro conseguenze sull'ambiente,

ribadendo la necessità di garantire uno sviluppo razionale dal punto di vista ecologico, nonché durevole,

risolte ad intensificare la cooperazione internazionale nel settore della valutazione dell'impatto ambientale soprattutto in un contesto transfrontaliero,

consapevoli della necessità e dell'importanza di elaborare una politica di natura anticipatoria e di prevenire, attenuare e tenere sotto controllo ogni impatto pregiudizievole importante per l'ambiente in generale, soprattutto in un contesto transfrontaliero,

richiamando le disposizioni pertinenti dello Statuto del 26 giugno 1945² delle Nazioni Unite, la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente (Conferenza di Stoccolma), l'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) ed i documenti di chiusura delle Riunioni di Madrid e Vienna dei delegati degli Stati che hanno partecipato alla CSCE,

notando con soddisfazione i provvedimenti che gli Stati stanno adottando affinché la valutazione dell'impatto ambientale sia praticata in attuazione delle loro leggi e dei regolamenti amministrativi e della loro politica nazionale,

consapevoli della necessità di considerare specificamente i fattori ambientali che sono alla base del processo decisionale procedendo ad una valutazione dell'impatto ambientale a tutti i livelli amministrativi necessari, sia come strumento necessario per migliorare la qualità dei dati forniti ai responsabili consentendo loro in tal modo di adottare decisioni razionali dal punto di vista dell'ambiente e limitando per quanto possibile un impatto pregiudizievole importante delle attività, soprattutto in un contesto transfrontaliero,

tenendo presente gli sforzi spiegati dalle organizzazioni internazionali per promuovere la prassi della valutazione dell'impatto ambientale a livello sia nazionale che internazionale, tenendo conto dei lavori effettuati a questo proposito sotto gli auspici

RU 2003 4093; FF 1995 IV 392

¹ RU 2003 4091

² RS 0.120

della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa, in particolare dei risultati del Seminario sulla valutazione dell'impatto ambientale (settembre 1987, Varsavia [Polonia]) e prendendo nota dei Fini e Principi della valutazione dell'impatto ambientale adottati dal Consiglio di Amministrazione del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, e della Dichiarazione ministeriale su di uno sviluppo durevole (maggio 1990, Bergen, Norvegia³),

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

- i) l'espressione «Parti» significa, salvo indicazione contraria, le Parti contraenti della presente Convenzione;
- ii) l'espressione «Parte di origine» indica la Parte (o le Parti) contraente(i) della presente Convenzione sotto la cui giurisdizione dovrebbe svolgersi l'attività prevista;
- iii) l'espressione «Parte colpita» significa la Parte (o le Parti) contraente(i) della presente Convenzione nella quale (o nelle quali) l'attività prevista potrebbe avere un impatto transfrontaliero;
- iv) l'espressione «Parti interessate» indica la Parte di origine e la Parte colpita che procedono ad una valutazione dell'impatto ambientale in attuazione della presente Convenzione;
- v)⁴ l'espressione «attività prevista» indica ogni attività o ogni modifica rilevante di un'attività, e per la cui esecuzione è richiesta una decisione di un'Autorità competente secondo ogni procedura nazionale applicabile;
- vi) l'espressione «valutazione dell'impatto ambientale» indica una procedura nazionale finalizzata a valutare il probabile impatto sull'ambiente di un'attività prevista;
- vii) l'espressione «impatto» significa ogni effetto ambientale di un'attività prevista, in particolare sulla salute e la sicurezza, la flora, la fauna, il suolo, l'aria, l'acqua, il clima, il paesaggio ed i monumenti storici o altre costruzioni, oppure l'interazione tra questi fattori; indica altresì gli effetti sul patrimonio culturale e le condizioni socio-economiche che risultano da modifiche di questi fattori;
- viii) l'espressione «impatto transfrontaliero» significa ogni impatto, e non esclusivamente un impatto di natura mondiale, derivante, entro i limiti di una zona che dipende dalla giurisdizione di una Parte, da una attività prevista la cui

³ Correzione del 10 mar. 2015 giusta lo scambio di note con Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 17 nov. 2014 (RU **2015** 769).

⁴ Correzione del 10 mar. 2015 giusta lo scambio di note con Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 17 nov. 2014 (RU **2015** 769).

origine fisica sia situata in tutto o in Parte nella zona dipendente dalla giurisdizione di un'altra Parte;

- ix) l'espressione «Autorità competente» significa l'Autorità (o le Autorità) nazionale(i) designata(e) da una Parte per compiere le funzioni di cui nella presente Convenzione e/o l'autorità (o le Autorità) abilitata(e) da una Parte ad esercitare poteri decisionali concernenti un'attività prevista;
- x)⁵ l'espressione «pubblico» indica una o più persone fisiche o giuridiche e, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, le loro associazioni, organizzazioni o gruppi.

Art. 2 Disposizioni generali

1. Le Parti adottano, individualmente o insieme, ogni misura appropriata ed efficace per prevenire, ridurre e gestire un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante che potrebbe derivare all'ambiente da attività previste.⁶

2. Ciascuna Parte adotta i provvedimenti giuridici, amministrativi o altri, necessari per attuare le disposizioni della presente Convenzione, compresa, per quanto riguarda le attività previste figuranti sulla lista contenuta nell'appendice I che possono avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero importante, l'istituzione di una procedura di valutazione dell'impatto ambientale che consenta la partecipazione del pubblico e la costituzione del fascicolo di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'Appendice II.

3. La Parte di origine vigila affinché, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, si proceda ad una valutazione dell'impatto ambientale prima di prendere la decisione di autorizzare o intraprendere un'attività prevista figurante sulla lista contenuta nell'appendice I, suscettibile di avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero importante.

4. La Parte di origine vigila, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, affinché ogni attività proposta figurante sulla lista contenuta all'appendice I, suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante, sia notificata alle Parti colpite.

5. Le Parti interessate, su iniziativa di una qualsiasi di loro, iniziano un dibattito per sapere se una o più delle attività previste che non figurano nella lista contenuta nell'Appendice I possono avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero importante e devono pertanto essere trattate come se fossero iscritte su detta lista. Se le Parti convengono dell'opportunità di procedere in tal modo, l'attività o le attività in questione saranno trattate in tal modo. L'Appendice III contiene direttive generali relative ai criteri applicabili per determinare se un'attività prevista può avere un impatto pregiudizievole importante.

⁵ Nuovo testo giusta la Dec. II/14 del 27 feb. 2001, in vigore per la Svizzera dal 26 ago. 2014 (RU 2014 3167). Vedi anche il campo d'applicazione di detto emendamento alla fine del presente testo.

⁶ Correzione del 10 mar. 2015 giusta lo scambio di note con Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 17 nov. 2014 (RU 2015 769).

6. In conformità con le disposizioni della presente Convenzione, la Parte di origine offre al pubblico delle zone suscettibili di essere colpite la possibilità di partecipare alle procedure pertinenti di valutazione dell'impatto ambientale delle attività previste, e vigila affinché le possibilità offerte al pubblico della Parte colpita siano equivalenti a quelle offerte al suo pubblico.

7. Sono effettuate, almeno nella fase progettuale dell'attività prevista, le valutazioni dell'impatto ambientale prescritte dalla presente Convenzione. Nella misura richiesta, le Parti si sforzano di attuare i principi della valutazione dell'impatto ambientale nelle politiche, piani e programmi.

8. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare a livello nazionale le leggi, i regolamenti, le disposizioni amministrative o le prassi legali ammesse miranti a tutelare le informazioni la cui divulgazione potrebbe essere pregiudizievole al segreto industriale e commerciale o alla sicurezza nazionale.

9. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto di ciascuna Parte di applicare, in base ad un accordo bilaterale o multilaterale, se del caso, provvedimenti più rigorosi di quelli previsti nella presente Convenzione.

10. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano gli obblighi che possono incombere alle Parti in base al diritto internazionale per quanto riguarda le attività che hanno o che sono suscettibili di avere un impatto transfrontaliero.

11. Se la Parte di origine intende espletare una procedura intesa a determinare il contenuto del fascicolo di valutazione dell'impatto ambientale, la Parte colpita deve poter partecipare alla procedura, secondo modalità adeguate.⁷

Art. 3 Notifica

1. Se un'attività prevista iscritta sulla lista che figura nell'Appendice I è suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante, la Parte di origine, in vista di procedere a consultazioni sufficienti ed efficaci come previsto dall'articolo 5, ne dà notifica ad ogni Parte che potrebbe a suo avviso essere colpita, non appena possibile e al più tardi quanto detta Parte dà avviso pubblico di tale attività.

2. La notifica contiene in particolare:

- a) informazioni sull'attività prevista, compresa ogni informazione disponibile su un suo eventuale impatto transfrontaliero;
- b) informazioni sulla natura della decisione che potrà essere adottata;
- c) l'indicazione di una scadenza ragionevole per la comunicazione di una risposta ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, in considerazione della natura dell'attività proposta.

Possono essere incluse le informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

⁷ Introdotta dal n. 3 lett. a della Dec. III/7 del 4 giu. 2017, approvato dall'AF il 28 set. 2012 ed in vigore per la Svizzera dal 23 ott. 2017 (RU 2017 6013). Vedi anche il campo d'applicazione di detto emendamento alla fine del presente testo.

3. La Parte colpita risponde alla Parte di origine nel termine specificato nella notifica per accusare ricezione di quest'ultima e indica se essa intende partecipare alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale.
4. Se la Parte colpita fa sapere che non ha intenzione di partecipare alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, oppure se non risponde entro il termine specificato nella notifica, le norme dei paragrafi 5 a 8 del presente articolo e quelle degli articoli 4 a 7 non si applicano. In tal caso, non è pregiudicato il diritto della Parte di origine di determinare se essa deve procedere ad una valutazione dell'impatto ambientale in base alla sua normativa e alla sua prassi nazionale.
5. Nel ricevere la risposta della Parte colpita che indica il suo intento di partecipare alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, la Parte di origine comunica alla Parte colpita, qualora essa non lo abbia ancora fatto:
 - a) informazioni pertinenti relative alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale con uno scadenziario per la comunicazione di osservazioni;
 - b) informazioni pertinenti sull'attività prevista e sull'impatto transfrontaliero pregiudizievole importante che potrebbe avere.
6. La Parte colpita comunica alla Parte di origine, a richiesta di quest'ultima, ogni informazione che può ragionevolmente essere ottenuta, concernente l'ambiente soggetto alla sua giurisdizione e suscettibile di essere colpito, qualora queste informazioni siano necessarie per costituire il fascicolo di valutazione dell'impatto ambientale. Le informazioni sono comunicate rapidamente e, se opportuno, tramite un organo comune, qualora esso esista.
7. Se una Parte ritiene che un'attività proposta figurante nella lista contenuta nell'Appendice I avrebbe su di essa un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante e qualora non ne sia stata data notifica in attuazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le Parti interessate si scambiano, a richiesta della Parte colpita, informazioni sufficienti al fine di iniziare un dibattito per determinare se un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante è probabile. Se dette Parti sono concordi nel riconoscere che un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante è probabile, si applicano le disposizioni della presente Convenzione. Se non riescono a raggiungere un accordo, una qualunque delle due parti può sottoporre la questione a una Commissione d'inchiesta in conformità con le disposizioni dell'Appendice IV affinché quest'ultima pronunci un parere sull'eventualità di un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante, a meno che non decidano di comune accordo di fare appello ad un altro metodo per risolvere la questione.⁸
8. Le Parti interessate vigilano affinché il pubblico della Parte colpita, nelle zone suscettibili di essere colpite, sia informato dell'attività prevista ed abbia la possibilità di formulare osservazioni o obiezioni in proposito e che queste osservazioni o obiezioni siano trasmesse all'Autorità competente della Parte di origine, sia direttamente, sia, se del caso, tramite la Parte di origine.

⁸ Correzione del 10 mar. 2015 giusta lo scambio di note con Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 17 nov. 2014 (RU 2015 769).

Art. 4 Documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale

1. La documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale da sottoporre all'autorità competente della Parte di origine deve contenere almeno le informazioni di cui all'Appendice II.

2. La Parte di origine comunica alla Parte colpita, se opportuno, tramite un organo comune, qualora esso esista, la documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale. Le Parti interessate adottano disposizioni affinché tale documentazione sia distribuita alle Autorità e al pubblico della Parte colpita nelle zone suscettibili di essere colpite e affinché le osservazioni formulate siano trasmesse all'autorità competente della Parte di origine, sia direttamente, sia, se del caso, tramite la Parte di origine, entro un termine ragionevole prima che una decisione definitiva sia adottata riguardo all'attività prevista.⁹

Art. 5 Consultazioni in base alla documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale

Dopo aver raccolto la documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale, la Parte di origine inizia senza eccessivo indugio consultazioni con la Parte colpita, concernenti in particolar modo l'impatto transfrontaliero che l'attività prevista potrebbe avere ed i provvedimenti atti a consentire di ridurre questo impatto o eliminarlo. Le consultazioni possono vertere:

- a) su possibili alternative, compresa una «opzione zero», nonché su misure che potrebbero essere adottate per attenuare ogni impatto transfrontaliero pregiudizievole importante e sulla procedura che potrebbe essere seguita per il monitoraggio degli effetti di tali misure a spese della Parte di origine;
- b) su altre forme di assistenza reciproca che possono essere prese in considerazione per attenuare ogni impatto transfrontaliero pregiudizievole importante dell'attività prevista;
- c) su ogni altra questione pertinente relativa all'attività prevista.

Le Parti stabiliranno di comune accordo, all'inizio di tali consultazioni, un periodo di tempo ragionevole per lo svolgimento delle consultazioni, che potranno essere effettuate nel quadro di un organo comune e appropriato, qualora esso esista.

Art. 6 Decisione definitiva

1. Le Parti vigilano affinché all'atto di prendere una decisione definitiva sull'attività prevista, siano debitamente presi in considerazione i risultati della valutazione dell'impatto ambientale, compresa la documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale e le osservazioni ricevute in merito in conformità con il paragrafo 8 dell'articolo 3 e del paragrafo 2 dell'articolo 4, come pure l'esito delle consultazioni di cui all'articolo 5.

⁹ Correzione del 10 mar. 2015 giusta lo scambio di note con Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 17 nov. 2014 (RU 2015 769).

2. La Parte di origine comunica alla Parte colpita la decisione definitiva adottata riguardo all'attività prevista nonché i motivi e le considerazioni sulle quali essa è fondata.

3. Qualora informazioni complementari su un impatto transfrontaliero importante di un'attività prevista, che non erano note nel momento in cui una decisione è stata presa su questa attività e che avrebbero potuto influire sensibilmente su tale decisione, giungano a conoscenza di una Parte interessata prima che abbiano inizio i lavori relativi a tale attività, la Parte in questione ne informa immediatamente l'altra Parte (o le altre Parti) interessata(e). Qualora una delle Parti interessate lo richieda, avranno luogo consultazioni per determinare se la decisione deve essere riesaminata.

Art. 7 Analisi successiva al progetto

1. Le Parti interessate determineranno, a richiesta di una qualsiasi tra di loro, se deve essere effettuata un'analisi successiva al progetto, ed in caso affermativo, quale deve esserne la portata, in considerazione dell'impatto transfrontaliero pregiudizievole importante che l'attività che è stata oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale in conformità con la presente Convenzione può avere. Ogni analisi successiva al progetto dovrà includere, in particolar modo, il monitoraggio dell'attività e la determinazione di ogni impatto transfrontaliero pregiudizievole. Tali funzioni possono essere svolte in vista di conseguire gli obiettivi enumerati all'Appendice V.

2. Se, dato l'esito dell'analisi successiva al progetto, la Parte di origine o la Parte colpita ha ragionevoli motivi di ritenere che l'attività prevista ha un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante o se l'esito di tale analisi ha rivelato elementi che potrebbero dar luogo a tale impatto, essa ne informa immediatamente l'altra Parte. Le Parti interessate intraprendono in tal caso consultazioni sui provvedimenti da adottare per diminuire tale impatto o eliminarlo.

Art. 8 Cooperazione bilaterale e multilaterale

Le Parti possono continuare ad applicare gli accordi bilaterali o multilaterali o le altre intese in vigore o concluderne altre per adempiere gli obblighi che loro incombono ai sensi della presente Convenzione e di ogni protocollo della stessa di cui sono Parti.¹⁰ Questi accordi o altre intese possono essere basati sugli elementi fondamentali di cui all'Appendice VI.

Art. 9 Programmi di ricerca

Le Parti prevedono in maniera particolare la creazione o l'intensificazione di programmi specifici di ricerca miranti a:

- a) migliorare i metodi qualitativi e quantitativi di valutazione degli impatti delle attività previste;

¹⁰ Parte del per. introdotto dal n. 3 lett. b della Dec. III/7 del 4 giu. 2017, approvato dall'AF il 28 set. 2012 ed in vigore per la Svizzera dal 23 ott. 2017 (RU 2017 6013). Vedi anche il campo d'applicazione di detto emendamento alla fine del presente testo.

- b) consentire una migliore comprensione dei rapporti di causa ed effetto ed il loro ruolo in una gestione integrata dell'ambiente;
- c) analizzare e sorvegliare una corretta attuazione delle decisioni adottate riguardo alle attività previste al fine di attenuarne o di prevenirne l'impatto;
- d) elaborare metodi che stimolino la creatività nella ricerca di alternative di sostituzione e di schemi di produzione e di consumo razionali da un punto di vista ecologico;
- e) elaborare metodologie per l'attuazione dei principi di valutazione dell'impatto ambientale a livello macroeconomico.

I risultati dei programmi enumerati sopra saranno oggetto di uno scambio tra le Parti.

Art. 10 Statuto delle Appendici

Le Appendici allegate alla presente Convenzione sono parte integrante della Convenzione.

Art. 11 Riunione delle Parti

1. Le Parti si riuniscono per quanto possibile in occasione delle sessioni annue dei Consiglieri dei governi dei Paesi della Comunità economica europea per i problemi ambientali e dell'acqua. La prima riunione delle Parti è convocata al massimo un anno dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente le Parti si riuniscono in ogni altro momento che esse ritengono necessario in una delle loro riunioni o qualora una di loro ne faccia domanda per iscritto, sotto riserva che tale domanda sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti entro sei mesi dalla sua comunicazione a tali Parti da parte del Segretariato.¹¹

2. Le Parti seguono costantemente l'attuazione della presente Convenzione e, tenendo ben presente questo obiettivo:

- a) verificano le loro politiche e le loro iniziative metodologiche nell'ambito della valutazione dell'impatto ambientale in vista di migliorare ulteriormente le procedure di valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero;
- b) si comunicano reciprocamente le informazioni ricavate dalla conclusione e dall'attuazione di accordi bilaterali e multilaterali o di altre intese relative alla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, di cui una o più di loro sono Parti;
- c)¹² richiedono, se del caso, i servizi e la cooperazione di organi competenti aventi l'esperienza pertinente per la realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione;

¹¹ Correzione del 10 mar. 2015 giusta lo scambio di note con Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 17 nov. 2014 (RU 2015 769).

¹² Nuovo testo giusta il n. 3 lett. c della Dec. III/7 del 4 giu. 2017, approvato dall'AF il 28 set. 2012 ed in vigore per la Svizzera dal 23 ott. 2017 (RU 2017 6013). Vedi anche il campo d'applicazione di detto emendamento alla fine del presente testo.

- d) nella loro prima riunione, esaminano ed adottano per consenso il regolamento interno delle loro riunioni;
- e) esaminano e se del caso adottano proposte di emendamento alla presente Convenzione;
- f) prendono in considerazione ed intraprendono ogni altra azione che potrebbe rivelarsi necessaria ai fini della presente Convenzione;
- g)¹³ preparano, se del caso, protocolli alla presente Convenzione;
- h)¹⁴ creano gli organi sussidiari giudicati necessari all'applicazione della presente Convenzione.

Art. 12 Diritto di voto

1. Le Parti alla presente Convenzione hanno ciascuna un voto.
2. Salvo quanto disposto dal paragrafo 1 del presente articolo, le organizzazioni di integrazione economica regionale dispongono, nei settori di loro competenza, per esercitare il loro diritto di voto, di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti alla presente Convenzione. Queste organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto quando i loro Stati membri esercitano il loro e viceversa.

Art. 13 Segretariato

Il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa esercita le seguenti funzioni di segretariato:

- a) convoca e prepara le riunioni delle Parti;
- b) trasmette alle Parti i rapporti ed altre informazioni ricevute in attuazione delle disposizioni della presente Convenzione;
- c) esercita ogni altra funzione che possa esser prevista nella presente Convenzione o che le Parti possano assegnarli.

Art. 14 Emendamenti alla Convenzione

1. Ogni Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione.
2. Le proposte di emendamento sono sottoposte per scritto al Segretariato che le comunica a tutte le Parti. Esse sono esaminate dalle Parti nella riunione successiva a condizione che il Segretariato le abbia distribuite loro con un anticipo di almeno novanta giorni.
3. Le Parti non lesinano alcuno sforzo per pervenire ad un accordo per consenso riguardo ad ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione. Se tutti gli sforzi

¹³ Introdotta dal n. 3 lett. d della Dec. III/7 del 4 giu. 2017, approvata dall'AF il 28 set. 2012 ed in vigore per la Svizzera dal 23 ott. 2017 (RU 2017 6013). Vedi anche il campo d'applicazione di detto emendamento alla fine del presente testo.

¹⁴ Introdotta dal n. 3 lett. d della Dec. III/7 del 4 giu. 2017, approvata dall'AF il 28 set. 2012 ed in vigore per la Svizzera dal 23 ott. 2017 (RU 2017 6013). Vedi anche il campo d'applicazione di detto emendamento alla fine del presente testo.

in tal senso sono rimasti vani e non ne è derivato alcun accordo, l'emendamento è adottato in ultima analisi con un voto di maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti.

4. Gli emendamenti alla presente Convenzione adottati in conformità con il paragrafo 3 del presente articolo sono sottoposti dal Depositario a tutte le Parti a fini di ratifica, di approvazione o di accettazione. Esse entrano in vigore nei confronti delle Parti che le hanno ratificate, approvate o accettate il novantesimo giorno dopo che il Depositario avrà ricevuto notifica della loro ratifica, approvazione o accettazione da parte dei tre quarti almeno di queste Parti alla data della loro adozione.¹⁵ In seguito essi entreranno in vigore nei confronti di ogni altra Parte il novantesimo giorno successivo al deposito, ad opera di tale Parte, del suo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione degli emendamenti.

5. Ai fini del presente articolo, l'espressione «Parti presenti e votanti» indica le Parti presenti alla riunione che hanno espresso un voto favorevole o contrario.

6. La procedura di voto illustrata al paragrafo 3 del presente articolo non è ritenuta un precedente per accordi che saranno negoziati in avvenire nell'ambito della Commissione economica per l'Europa.

Art. 14^{bis} 16 Esame di conformità

1. Le Parti esaminano la conformità delle disposizioni della presente Convenzione sulla base della relativa procedura d'esame, non conflittuale e orientata all'assistenza, adottata dalla Riunione delle Parti. L'esame è basato tra l'altro sulle relazioni periodiche elaborate dalle Parti. La Riunione delle Parti stabilisce la frequenza delle relazioni periodiche che dovranno essere presentate dalle Parti e le informazioni da includervi.

2. La procedura di conformità delle disposizioni può essere applicata a ogni protocollo adottato nel quadro della presente Convenzione.

Art. 15 Composizione delle controversie

1. Se una controversia sorge tra due o più Parti per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, queste Parti ricercano una soluzione negoziale o con ogni altro metodo di composizione delle controversie da esse ritenuto accettabile.

2. Nel firmare, ratificare, accettare, approvare la presente Convenzione o aderirvi, o in qualsiasi successivo momento, una Parte può comunicare per iscritto al Depositario che per le controversie che non sono state composte secondo il paragrafo 1 del presente articolo, essa accetta di considerare come obbligatorie una delle seguenti moda-

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. 3 lett. e della Dec. III/7 del 4 giu. 2017, approvato dall'AF il 28 set. 2012 ed in vigore per la Svizzera dal 23 ott. 2017 (RU 2017 6013). Vedi anche il campo d'applicazione di detto emendamento alla fine del presente testo.

¹⁶ Introdotto dal n. 3 lett. f della Dec. III/7 del 4 giu. 2017, approvato dall'AF il 28 set. 2012 ed in vigore per la Svizzera dal 23 ott. 2017 (RU 2017 6013). Vedi anche il campo d'applicazione di detto emendamento alla fine del presente testo.

lità di soluzione, o entrambe, nelle sue relazioni con ogni Parte che accetti lo stesso obbligo:

- a) presentazione della controversia alla Corte internazionale di giustizia;
- b) arbitrato, in conformità con la procedura definita all'Appendice VII.

3. Se le parti alla controversia hanno entrambe accettato i mezzi di composizione delle controversie di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la controversia può essere sottoposta soltanto alla Corte internazionale di giustizia, a meno che le Parti non convengano diversamente.

Art. 16 Firma

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri della Commissione economica per l'Europa nonché degli Stati dotati di statuto consultivo presso la Commissione economica per l'Europa, in virtù del paragrafo 8 della Risoluzione 36 (IV) del Consiglio economico e sociale del 28 marzo 1947, e delle Organizzazioni d'integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani membri della Commissione economica per l'Europa che hanno delegato loro la competenza per le materie disciplinate dalla presente Convenzione, compresa la competenza di concludere trattati in tali materie, a Espoo (Finlandia) dal 25 febbraio al 1° marzo 1991, e successivamente presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York fino al 2 settembre 1991.

Art. 17 Ratifica, accettazione, approvazione ed adesione

1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati firmatari e delle Organizzazioni d'integrazione economica regionale firmatarie.

2. La presente Convenzione è aperta all'adesione degli Stati e delle Organizzazioni di cui all'articolo 16 a decorrere dal 3 settembre 1991.

3. Ogni altro Stato non menzionato al paragrafo 2 del presente articolo membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite può aderire alla Convenzione con l'accordo della riunione delle Parti. La riunione delle Parti non esamina né approva la domanda di adesione di detto Stato prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente paragrafo per tutti gli Stati e le Organizzazioni che erano Parti della Convenzione al 27 febbraio 2001.¹⁷

4. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che svolge funzioni di Depositario.¹⁸

5. Ogni Organizzazione di cui all'articolo 16 che diviene Parte alla presente Convenzione senza che nessuno dei suoi Stati membri ne sia Parte, è soggetta a tutti gli obblighi che derivano dalla presente Convenzione. Se uno o più Stati membri di tale

¹⁷ Introdotta dalla Dec. II/14 del 27 feb. 2001, in vigore per la Svizzera dal 26 ago. 2014 (RU 2014 3167). Vedi anche il campo d'applicazione di detto emendamento alla fine del presente testo.

¹⁸ Originario par. 3.

Organizzazione sono Parti alla presente Convenzione, questa Organizzazione ed i suoi Stati membri stabiliscono le loro rispettive responsabilità per quanto riguarda l'esecuzione degli obblighi stipulati ai sensi della presente Convenzione. In tal caso, l'Organizzazione e gli Stati membri non sono abilitati ad esercitare contemporaneamente i diritti derivanti dalla presente Convenzione.¹⁹

6. Nei loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, le Organizzazioni d'integrazione economica regionale di cui all'articolo 16 indicano la portata delle loro competenze per le materie trattate dalla presente Convenzione. Inoltre queste Organizzazioni informano il Depositario di ogni pertinente modifica della portata della loro competenza.²⁰

7. Si ritiene che ogni Stato o Organizzazione che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione ratifica, accetta o approva contestualmente l'emendamento alla Convenzione di cui alla decisione II/14 adottata dalla seconda riunione delle Parti.²¹

Art. 18 Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, lo strumento depositato da un'organizzazione d'integrazione economica regionale non sarà considerato come aggiuntivo a quelli depositati dagli Stati membri di tale Organizzazione.

3. Nei confronti di ciascuno Stato o Organizzazione di cui all'articolo 16, che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito, da parte di detto Stato o di detta Organizzazione, del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Art. 19 Recesso

In ogni tempo allo scadere di un periodo di quattro anni avente inizio a decorrere dalla data alla quale la presente Convenzione entra in vigore nei confronti di una Parte, questa Parte può recedere dalla presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Depositario. Il recesso ha effetto il novantesimo giorno successivo alla data del suo ricevimento da parte del Depositario. Tale recesso non ha alcuna incidenza sull'applicazione degli articoli 3 a 6 della presente Convenzione ad un'attività prevista che è stata oggetto di una notifica in conformità con il paragrafo 1 dell'articolo 3 o di una domanda d'inchiesta in base al paragrafo 7 dell'articolo 3 anteriormente all'entrata in vigore del recesso.

¹⁹ Originario par. 4.

²⁰ Originario par. 5.

²¹ Introdotto dalla Dec. II/14 del 27 feb. 2001, in vigore per la Svizzera dal 26 ago. 2014 (RU 2014 3167). Vedi anche il campo d'applicazione di detto emendamento alla fine del presente testo.

Art. 20 Testi autentici

L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua francese, inglese e russa sono parimenti autentici, è depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Espoo (Finlandia), il venticinque febbraio millenovecentonovantuno.

(Seguono le firme)

Lista delle attività

1. Raffinerie di petrolio (ad esclusione delle imprese che fabbricano unicamente lubrificanti da petrolio greggio) e installazioni per la gassificazione e la liquefazione di almeno 500 tonnellate di carbone o di schisto bitumoso al giorno.
2. a) Centrali termiche e altri impianti di combustione la cui produzione termica è uguale o superiore a 300 megawatt;
b) centrali nucleari ed altri reattori nucleari, compresi lo smantellamento o la disattivazione di tali centrali o reattori²³ (ad eccezione degli impianti di ricerca per la produzione e la conversione di materie fissili e di materie fertili la cui potenza massima non eccede un kilowatt di carico termico continuo).
3. a) Impianti di trattamento di combustibili nucleari irradiati;
b) impianti destinati:
 - alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari,
 - al trattamento di combustibili nucleari irradiati o di rifiuti altamente radioattivi,
 - alla eliminazione definitiva di combustibili nucleari irradiati,
 - esclusivamente alla eliminazione definitiva di rifiuti radioattivi,
 - esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di 10 anni) di combustibili nucleari irradiati o di rifiuti radioattivi in un sito diverso da quello di produzione.
4. Grandi impianti per l'elaborazione primaria della ghisa e dell'acciaio e per le produzioni di metalli non ferrosi.
5. Impianti per l'estrazione di amianto e per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e di prodotti contenenti amianto: per i prodotti in amianto-cemento, impianti che producono più di 20 000 tonnellate di prodotti finiti l'anno, per i materiali di frizione, impianti che producono oltre 50 tonnellate di prodotti finiti l'anno e per altre utilizzazioni dell'amianto, impianti che utilizzano oltre 200 tonnellate di amianto l'anno.
6. Impianti chimici integrati.

²² Nuovo testo giusta il n. 3 lett. g della Dec. III/7 del 4 giu. 2017, approvato dall'AF il 28 set. 2012 ed in vigore per la Svizzera dal 23 ott. 2017 (RU 2017 6013). Vedi anche il campo d'applicazione di detto emendamento alla fine del presente testo.

²³ Ai fini della presente Conv., le centrali nucleari e gli altri reattori nucleari cessano di essere impianti nucleari quando tutto il combustibile nucleare e gli altri elementi contaminati radioattivamente sono stati rimossi definitivamente dal sito dell'impianto.

7. a) Costruzione di autostrade, semiautostrade²⁴ e di linee ferroviarie per il traffico ferroviario a lunga distanza nonché di aeroporti²⁵ muniti di una pista principale di lunghezza pari o superiore a 2100 metri;
- b) costruzione di nuove strade a quattro o più corsie o rettifica del tracciato e/o ampliamento di strade a una o due corsie per portarle a quattro o più corsie; le nuove strade o tratti di strada rettificati e/o ampliati devono avere una lunghezza ininterrotta di almeno 10 chilometri.
8. Canalizzazioni di grande diametro per il trasporto di petrolio, gas o prodotti chimici.
9. Porti commerciali nonché vie d'acqua interne e porti fluviali che consentano il passaggio di navi di stazza superiore a 1350 tonnellate.
10. a) Impianti di eliminazione di rifiuti tossici e pericolosi mediante incenerimento, trattamento chimico o messa in discarica;
- b) impianti di eliminazione di rifiuti non pericolosi mediante incenerimento o trattamento chimico con una capacità superiore a 100 tonnellate giornaliere.
11. Grandi dighe e serbatoi.
12. Lavori di incanalamento di acque sotterranee o di ricarica artificiale qualora il volume annuo di acqua da incanalare o da ricaricare raggiunga o superi 10 milioni di metri cubi.
13. Impianti per la fabbricazione di pasta di carta, carta e di cartone che producano almeno 200 tonnellate seccate all'aria al giorno.
14. Grandi cave, grandi miniere, estrazione e trattamento in loco di minerali metallici o carbone.
15. Produzione di idrocarburi in mare. Estrazione di petrolio e gas naturale a scopi commerciali, con una quantità estratta superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500 000 metri cubi al giorno per il gas.
16. Grandi impianti di stoccaggio di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici.
17. Disboscamento di grandi superfici.

²⁴ Ai fini della presente Conv., - Per «autostrada» si intende una strada specialmente progettata e costruita per la circolazione automobilistica, dalla quale l'accesso alle proprietà confinanti non è consentito e che:

- a) tranne che in determinati punti o in via provvisoria, è costituita, per i due sensi della circolazione, da carreggiate distinte separate l'una dall'altra da una striscia divisoria non destinata alla circolazione o, in via eccezionale, da altri mezzi;
- b) non incrocia a livello né strada, né linea ferroviaria o tramvia, né sentiero pedonale;
- c) è specificamente segnalata come autostrada.

«Strada espressa (superstrada)» indica una strada riservata alla circolazione automobilistica, accessibile unicamente per mezzo di svincoli o incroci regolamentati e sulla quale è vietato in particolare sostare e stazionare sulla carreggiata.

²⁵ Ai fini della presente Conv., per «aeroporto» si intende un aeroporto conforme alla definizione della Conv. di Chicago del 1944 relativa alla creazione dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (all. 14).

18. a) Opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini fluviali intese a prevenire possibili carenze di acqua, con un volume di acqua trasferita superiore a 100 milioni di metri cubi l'anno; e
- b) in tutti gli altri casi, opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini fluviali con un flusso medio pluriennale del bacino di prelievo superiore a 2000 milioni di metri cubi e un volume di acqua trasferita superiore al 5 per cento del flusso. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
19. Impianti di trattamento delle acque di scarico con capacità superiore a 150 000 abitanti equivalenti.
20. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
- 85 000 posti per polli da carne;
 - 60 000 posti per galline;
 - 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg);
 - 900 posti per scrofe.
21. Costruzione di elettrodotti aerei con voltaggio pari o superiore a 220 kilovolt e lunghezza superiore a 15 chilometri.
22. Grandi impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche).

Contenuto della documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale

L'informazione che deve essere contenuta nella documentazione concernente la valutazione dell'impatto ambientale deve includere come minimo, in conformità con l'articolo 4:

- a) una descrizione dell'attività prevista e del suo fine;
- b) una descrizione, se del caso, di alternative ragionevoli (ad esempio per quanto concerne il sito d'installazione o la tecnologia) in sostituzione delle attività previste, compresa un'opzione «zero»;
- c) una descrizione dell'ambiente su cui l'attività prevista e le sue alternative potrebbero avere un impatto importante;
- d) una descrizione del potenziale impatto ambientale che può essere causato dall'attività prevista e dalle sue alternative di sostituzione, e valutazione della sua importanza;
- e) una descrizione dei provvedimenti correttivi miranti a mantenere al minimo livello gli impatti ambientali pregiudizievoli;
- f) una indicazione specifica dei metodi di previsione e delle ipotesi di base selezionate nonché dei dati ambientali pertinenti utilizzati;
- g) l'individuazione di lacune esistenti nelle conoscenze e di incertezze constatate nella compilazione dei dati richiesti;
- h) se del caso, uno schema di programmi di monitoraggio e di gestione, nonché eventuali piani per un'analisi successiva del progetto;
- i) un sommario non tecnico accompagnato, se del caso, da una presentazione visiva (carte, grafici, ecc.).

Criteria generali volti ad agevolare la determinazione dell'impatto ambientale causato da attività che non compaiono nella lista dell'Appendice I

1. Nel prendere in considerazione attività previste cui si applica il paragrafo 5 dell'articolo 2, le Parti interessate possono cercare di determinare se l'attività prevista è suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante, basandosi in particolare su uno o più dei seguenti criteri:

- a) *ampiezza*: attività che, data la loro natura, hanno una grande ampiezza;
- b) *sito*: attività previste la cui realizzazione dovrebbe avvenire in un zona o in prossimità di una zona particolarmente sensibile o importante dal punto di vista ecologico (come le zone umide di cui nella Convenzione sulle zone umide d'importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri [Convenzione di Ramsar], i parchi nazionali, le riserve naturali, i siti che presentano un interesse scientifico particolare o i siti importanti dal punto di vista archeologico, culturale o storico) e le attività la cui realizzazione è prevista in siti dove le caratteristiche del progetto proposto potrebbero avere effetti di rilievo sulla popolazione;
- c) *effetti*: attività previste i cui effetti sono particolarmente complessi e potenzialmente pregiudizievoli, comprese le attività che hanno gravi effetti sull'uomo o sulle specie o organismi considerati come aventi un particolare valore, attività che pongono a repentaglio il prosieguo dell'utilizzazione o la potenziale utilizzazione di una zona colpita e attività che impongono un carico supplementare che l'ambiente non ha la capacità di sostenere.

2. Le Parti interessate esamineranno sotto questo punto di vista le attività previste localizzate in prossimità di una frontiera internazionale nonché le attività previste il cui sito è più distante e che potrebbero avere effetti transfrontalieri importanti a grande distanza.

²⁶ Aggiornata dalla correzione del 10 mar. 2015 giusta lo scambio di note con Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 17 nov. 2014 (RU 2015 769).

Procedura d'inchiesta

1. La parte richiedente (o le parti richiedenti) notifica (notificano) al Segretariato che essa (esse) sottopone (sottopongono) ad una Commissione d'inchiesta, costituita in conformità con le disposizioni della presente Appendice, la questione volta a determinare se un'attività prevista che compare sulla lista dell'Appendice I è suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante. L'oggetto dell'inchiesta è indicato nella notifica. Il Segretariato notifica immediatamente questa domanda d'inchiesta a tutte le Parti alla presente Convenzione.
2. La Commissione d'inchiesta è composta da tre membri. Sia la parte richiedente che l'altra parte alla procedura d'inchiesta nominano un esperto scientifico o tecnico ed i due esperti così nominati indicano di comune accordo il terzo esperto come presidente della Commissione d'inchiesta. Quest'ultimo non deve essere cittadino di una delle parti alla procedura d'inchiesta né avere la sua residenza abituale sul territorio di una di queste parti, né essere al servizio di una di esse o aver già trattato il caso in questione a qualsiasi altro titolo.
3. Se, entro due mesi dalla nomina del secondo esperto, il presidente della Commissione d'inchiesta non è stato ancora designato, il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa procede, a richiesta di una o dell'altra parte, alla sua nomina entro un successivo periodo di due mesi.
4. Se entro un mese dalla ricezione della notifica indirizzata dal Segretariato, una delle parti alla procedura d'inchiesta non nomina un esperto, l'altra parte può informare il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, che nominerà il presidente della Commissione d'inchiesta entro un successivo periodo di due mesi. All'atto della sua nomina il presidente della Commissione d'inchiesta chiede alla parte che non ha nominato un esperto di provvedere alla sua designazione entro un mese. Trascorso questo termine, il Presidente ne informa il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa che provvederà a questa nomina entro un ulteriore periodo di due mesi.
5. La Commissione d'inchiesta stabilisce il suo regolamento interno.
6. La Commissione d'inchiesta può adottare ogni provvedimento necessario al fine dell'esercizio delle sue funzioni.
7. Le Parti alla procedura d'inchiesta facilitano il compito della Commissione d'inchiesta ed in particolare, con ogni mezzo a loro disposizione:
 - a) le forniscono tutti i documenti, agevolazioni ed informazioni pertinenti;
 - b) le consentono, qualora necessario, di citare testimoni ed esperti e di avere la loro testimonianza.

²⁷ Aggiornata dalla correzione del 10 mar. 2015 giusta lo scambio di note con Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 17 nov. 2014 (RU 2015 769).

8. Le parti e gli esperti proteggono il segreto di ogni informazione che ricevono a titolo riservato durante i lavori della Commissione d'inchiesta.
9. Se una delle parti alla procedura d'inchiesta non si presenta dinanzi alla Commissione d'inchiesta o non espone il suo caso, l'altra parte può chiedere alla Commissione d'inchiesta di proseguire la procedura e di terminare i suoi lavori. Il fatto che una parte non si presenti dinanzi alla Commissione o non esponga il suo caso non ostacola il proseguimento ed il completamento dei lavori della Commissione d'inchiesta.
10. A meno che la Commissione d'inchiesta non decida diversamente a causa di circostanze particolari del caso, le spese della Commissione d'inchiesta, comprese le retribuzioni dei suoi membri, sono sostenute in parti uguali dalle parti alla procedura d'inchiesta. La Commissione d'inchiesta conserva una nota di tutte le spese e ne fornisce un estratto conto finale alle Parti.
11. Ogni Parte avente un interesse di ordine materiale nei confronti dell'oggetto della procedura d'inchiesta, che può essere pregiudicato dal parere reso dalla Commissione d'inchiesta, può intervenire nella procedura con il consenso della Commissione d'inchiesta.
12. Le decisioni della Commissione d'inchiesta sulle questioni di procedura sono adottate a maggioranza dei voti dei suoi membri. Il parere definitivo della Commissione d'inchiesta riflette l'opinione della maggioranza dei suoi membri ed è accompagnato dalle eventuali opinioni dissidenti.
13. La Commissione d'inchiesta pronuncia il suo parere definitivo entro due mesi dalla data alla quale è stata istituita a meno che non ritenga necessario prolungare questo periodo per una durata che non dovrebbe superare due mesi.
14. Il parere definitivo della Commissione d'inchiesta è basato su principi scientifici riconosciuti. La Commissione d'inchiesta comunica il suo parere definitivo alle parti alla procedura d'inchiesta ed al Segretariato.

Analisi successiva al progetto

Tale analisi ha come scopo:

- a) di verificare se le condizioni stabilite negli atti di autorizzazione o di approvazione sono rispettate e se i provvedimenti correttivi di attenuazione sono efficaci;
- b) di esaminare ogni impatto ai fini di una gestione corretta e per far fronte alle incertezze;
- c) di verificare l'esattezza delle previsioni precedenti al fine di utilizzare l'esperienza acquisita per future attività dello stesso tipo.

²⁸ Aggiornata dalla correzione del 10 mar. 2015 giusta lo scambio di note con Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 17 nov. 2014 (RU **2015** 769).

Elementi della cooperazione bilaterale e multilaterale

1. Le Parti interessate possono, se del caso, concordare intese istituzionali o ampliare il campo d'applicazione delle intese istituzionali esistenti nell'ambito di accordi bilaterali e multilaterali al fine di dare pieno effetto alla presente Convenzione.
2. Gli accordi bilaterali o multilaterali o altre intese possono prevedere:
 - a) ogni criterio addizionale per l'attuazione della presente Convenzione, in considerazione della specifica situazione della sottoregione interessata;
 - b) intese istituzionali, amministrative e di altra natura da concludere su una base di reciprocità e di equivalenza;
 - c) l'armonizzazione delle politiche e delle misure di protezione ambientale affinché le norme ed i metodi relativi all'applicazione della valutazione dell'impatto ambientale siano il più uniformi possibili;
 - d) l'elaborazione di metodi di determinazione, di misura, di previsione e di valutazione degli impatti e di metodi di analisi successiva al progetto, nonché il miglioramento e/o l'armonizzazione di questi metodi;
 - e) l'elaborazione di metodi e di programmi per la raccolta, l'analisi, lo stoccaggio e la divulgazione in tempo utile di dati raffrontabili sulla qualità ambientale al fine di fornire dati sulla valutazione dell'impatto ambientale e/o il miglioramento di questi metodi e programmi;
 - f) la fissazione di soglie e di criteri più specifici per definire l'importanza degli impatti transfrontalieri in funzione del sito, della natura o dell'ampiezza delle attività previste che devono essere oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale in conformità con le norme della presente Convenzione e la fissazione di carichi critici di inquinamento transfrontaliero;
 - g) la realizzazione in comune, se del caso, della valutazione dell'impatto ambientale, l'elaborazione di programmi comuni di monitoraggio, la taratura comparata dei dispositivi di monitoraggio e l'armonizzazione dei metodi in vista di assicurare la compatibilità dei dati e delle informazioni ottenute.
3. I paragrafi 1 e 2 possono essere applicati, *mutatis mutandis*, a ogni protocollo alla Convenzione.

²⁹ Aggiornata dalla correzione del 10 mar. 2015 giusta lo scambio di note con Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 17 nov. 2014 (RU 2015 769) e dal n. 3 lett. h della Dec. III/7 del 4 giu. 2017, approvata dall'AF il 28 set. 2012 ed in vigore per la Svizzera dal 23 ott. 2017 (RU 2017 6013).

Arbitrato

1. La parte richiedente (o le parti richiedenti) notifica (notificano) al Segretariato che le Parti hanno convenuto di sottoporre la controversia ad arbitrato in virtù del paragrafo 2 dell'articolo 15 della presente Convenzione. La notifica espone l'oggetto dell'arbitrato ed indica in particolare gli Articoli della presente Convenzione la cui interpretazione o applicazione è in causa. Il Segretariato trasmette le informazioni ricevute a tutte le Parti alla presente Convenzione.
2. Il tribunale arbitrale è composto di tre membri. La parte richiedente (o le parti richiedenti) e l'altra parte (o le altre parti) alla controversia nominano un arbitro ed i due arbitri in tal modo nominati designano di comune accordo il terzo arbitro che è il Presidente del Tribunale arbitrale. Quest'ultimo non deve essere cittadino di una delle Parti alla controversia né avere la sua residenza abituale sul territorio di una di queste parti, né essere al servizio di una di esse, o essersi già occupato del caso per qualsiasi altro titolo.
3. Se, entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il Presidente del Tribunale arbitrale non è stato designato, il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa procede, a richiesta di una delle Parti alla controversia, alla sua designazione entro un nuovo termine di due mesi.
4. Se entro due mesi a decorrere dal ricevimento della domanda una delle parti alla controversia non procede alla nomina di un arbitro, l'altra parte può informarne il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, che designa il Presidente del Tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. All'atto della sua designazione il Presidente del Tribunale arbitrale chiede alla parte che non ha nominato un arbitro di provvedere entro due mesi. Allo scadere di questo termine, il Presidente ne informa il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, che procede a detta nomina entro un successivo periodo di due mesi.
5. Il Tribunale pronuncia la sua sentenza in conformità con il diritto internazionale e le disposizioni della presente Convenzione.
6. Ogni tribunale arbitrale costituito in applicazione delle presenti disposizioni stabilisce la sua procedura.
7. Le decisioni del Tribunale arbitrale, sia sulle questioni di procedura che per quanto riguarda il merito, sono adottate alla maggioranza dei suoi membri.
8. Il Tribunale può adottare ogni provvedimento necessario al fine di stabilire i fatti.
9. Le parti alla controversia agevolano il compito del Tribunale arbitrale ed in particolare, con tutti i mezzi a loro disposizione, esse:
 - a) forniscono al Tribunale tutti i documenti, le agevolazioni e le informazioni pertinenti;
 - b) lo mettono in grado, ove necessario, di citare testimoni o esperti e di raccogliere la loro testimonianza.

10. Le parti e gli arbitri proteggono il segreto di ogni informazione che essi ricevono a titolo riservato durante la procedura di arbitrato.
11. Il Tribunale arbitrale può, a richiesta di una delle parti, raccomandare ad interim provvedimenti conservativi.
12. Se una delle parti alla controversia non si presenta dinnanzi al Tribunale arbitrale o non fa valere i suoi mezzi di difesa, l'altra parte può chiedere al Tribunale di proseguire la procedura e di rendere la sentenza definitiva. Il fatto che una parte non si presenti o non faccia valere i suoi mezzi di difesa non impedisce lo svolgimento della procedura. Prima di pronunciare la sentenza definitiva, il Tribunale arbitrale deve accertarsi che il ricorso sia fondato *de facto e de jure*.
13. Il Tribunale arbitrale può giudicare e decidere controricorsi direttamente connessi all'oggetto della controversia.
14. A meno che il Tribunale arbitrale non decida diversamente in considerazione di particolari circostanze del caso, le sue spese, compresi gli emolumenti dei suoi membri, sono sostenuti a parti uguali dalle parti alla controversia. Il Tribunale conserva una nota di tutte le sue spese e fornisce un estratto finale alle parti.
15. Ogni Parte alla presente Convenzione che ha, nei confronti dell'oggetto della controversia, un interesse di natura legale che può essere pregiudicato dalla decisione pronunciata nella fattispecie, può intervenire nella procedura con il consenso del Tribunale.
16. Il Tribunale arbitrale pronuncia la sua sentenza cinque mesi dopo la data alla quale è stato istituito, a meno che non ritenga necessario prolungare questo termine per una durata non superiore a cinque mesi.
17. La sentenza del Tribunale arbitrale è accompagnata da un esposto delle motivazioni. Essa è definitiva e obbligatoria per tutte le Parti alla controversia. Il Tribunale arbitrale la comunica alle parti alla controversia ed al Segretariato. Quest'ultimo trasmette le informazioni ricevute a tutte le parti alla presente Convenzione.
18. Ogni controversia tra le Parti riguardo all'interpretazione o all'esecuzione della sentenza può essere sottoposta da una delle parti al Tribunale arbitrale che ha pronunciato tale sentenza oppure, se quest'ultimo non può esserne investito, ad un altro Tribunale a tal fine istituito nella stessa maniera del primo.

Campo d'applicazione il 14 gennaio 2016³⁰

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Albania	4 ottobre	1991	10 settembre	1997
Armenia	21 febbraio	1997 A	10 settembre	1997
Austria*	27 luglio	1994	10 settembre	1997
Azerbaigian	25 marzo	1999	23 giugno	1999
Belarus	10 novembre	2005	8 febbraio	2006
Belgio	2 luglio	1999	30 settembre	1999
Bosnia ed Erzegovina	14 dicembre	2009 A	14 marzo	2010
Bulgaria*	12 maggio	1995	10 settembre	1997
Canada*	13 maggio	1998	11 agosto	1998
Ceca, Repubblica ^a	26 febbraio	2001	27 maggio	2001
Cipro	20 luglio	2000 A	20 luglio	2000
Croazia	8 luglio	1996 A	10 settembre	1997
Danimarca*	14 marzo	1997	10 settembre	1997
Groenlandia	12 dicembre	2001	12 dicembre	2001
Isole Faeröer	12 dicembre	2001	12 dicembre	2001
Estonia	25 aprile	2001 A	24 luglio	2001
Finlandia	10 agosto	1995	10 settembre	1997
Francia* **	15 giugno	2001	13 settembre	2001
Germania	8 agosto	2002	6 novembre	2002
Grecia	24 febbraio	1998	25 maggio	1998
Irlanda**	25 luglio	2002	23 ottobre	2002
Italia**	19 gennaio	1995	10 settembre	1997
Kazakistan	11 gennaio	2001 A	11 aprile	2001
Kirghizistan	1° maggio	2001 A	30 luglio	2001
Lettonia	31 agosto	1998 A	29 novembre	1998
Liechtenstein*	9 luglio	1998 A	7 ottobre	1998
Lituania	11 gennaio	2001 A	11 aprile	2001
Lussemburgo**	29 agosto	1995	10 settembre	1997
Macedonia	31 agosto	1999	29 novembre	1999
Malta	20 ottobre	2010 A	18 gennaio	2011
Moldova	4 gennaio	1994 A	10 settembre	1997
Montenegro	9 luglio	2009 A	7 ottobre	2009
Norvegia**	23 giugno	1993	10 settembre	1997
Paesi Bassi* b	28 febbraio	1995	10 settembre	1997
Polonia	12 giugno	1997	10 settembre	1997
Portogallo	6 aprile	2000	5 luglio	2000

³⁰ RU **2003** 4093, **2006** 3443, **2010** 2301 e **2016** 375.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Regno Unito*	10 ottobre	1997	8 gennaio	1998
Gibilterra	10 ottobre	1997	8 gennaio	1998
Guernesey	10 ottobre	1997	8 gennaio	1998
Isola di Man	10 ottobre	1997	8 gennaio	1998
Jersey	10 ottobre	1997	8 gennaio	1998
Romania	29 marzo	2001	27 giugno	2001
Serbia	18 dicembre	2007 A	17 marzo	2008
Slovacchia ^c	19 novembre	1999	17 febbraio	2000
Slovenia	5 agosto	1998 A	3 novembre	1998
Spagna**	10 settembre	1992	10 settembre	1997
Svezia**	24 gennaio	1992	10 settembre	1997
Svizzera	16 settembre	1996 A	10 settembre	1997
Ucraina	20 luglio	1999	18 ottobre	1999
Ungheria	11 luglio	1997	9 ottobre	1997
Unione europea*	24 giugno	1997	10 settembre	1997

* Riserve e dichiarazioni.

** Obiezioni.

Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi originali si possono consultare sotto: <http://treaties.un.org/> od ottenere presso il DDIP/DFAE, Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

a 30.09.1993: successione alla firma della Cecoslovacchia che aveva firmato la Conv. il 30.08.1991.

b Per il Regno in Europa.

c 28.05.1993: successione alla firma della Cecoslovacchia che aveva firmato la Conv. il 30.08.1991.

Campo d'applicazione dell'emendamento giusta da Dec. II/14 del 27 feb. 2001 il 21 marzo 2024³¹

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
Albania	12 maggio	2006	26 agosto	2014
Austria	14 settembre	2006	26 agosto	2014
Azerbaijan	10 settembre	2019	9 dicembre	2019
Belarus	23 marzo	2011	26 agosto	2014
Bulgaria	25 gennaio	2007	26 agosto	2014
Canada	26 aprile	2018	25 luglio	2018
Ceca, Repubblica	18 aprile	2007	26 agosto	2014
Cipro	15 febbraio	2017	16 maggio	2017
Croazia	11 febbraio	2009	26 agosto	2014
Danimarca ^a	25 luglio	2017	23 ottobre	2017
Estonia	12 aprile	2010	26 agosto	2014
Finlandia	19 febbraio	2014	26 agosto	2014
Francia	16 gennaio	2024	15 aprile	2024
Germania	8 agosto	2002	26 agosto	2014
Grecia	2 novembre	2018	31 gennaio	2019
Irlanda	20 gennaio	2023	20 aprile	2023
Italia	18 luglio	2016	16 ottobre	2016
Lettonia	23 marzo	2016	21 giugno	2016
Liechtenstein	12 maggio	2015	10 agosto	2015
Lituania	22 marzo	2011	26 agosto	2014
Lussemburgo	5 maggio	2003	26 agosto	2014
Malta	28 maggio	2014	26 agosto	2014
Moldova	15 marzo	2016	13 giugno	2016
Montenegro	9 luglio	2009	26 agosto	2014
Norvegia	24 febbraio	2010	26 agosto	2014
Paesi Bassi ^b	14 aprile	2009	26 agosto	2014
Polonia	20 luglio	2004	26 agosto	2014
Portogallo	22 maggio	2015	20 agosto	2015
Romania	16 novembre	2006	26 agosto	2014
Serbia	21 marzo	2016	19 giugno	2016
Slovacchia	29 maggio	2008	26 agosto	2014
Slovenia	25 marzo	2014	26 agosto	2014
Spagna	16 luglio	2008	26 agosto	2014
Svezia	30 marzo	2006	26 agosto	2014
Svizzera	16 giugno	2010	26 agosto	2014
Ucraina	15 dicembre	2022	15 marzo	2023

³¹ RU 2014 3167; 2024 127. Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente: www.fedlex.admin.ch/it/treaty.

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
Ungheria	29 maggio	2009	26 agosto	2014
Unione europea	18 gennaio	2008	26 agosto	2014

^a L'emendamento non si applica alle Isole Färöer e alla Groenlandia.

^b Per il Regno in Europa.

**Campo d'applicazione dell'emendamento giusta da Dec. III/7
del 4 giugno 2017 il 21 marzo 2024³²**

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
Albania	12 maggio	2006	23 ottobre	2017
Austria	14 settembre	2006	23 ottobre	2017
Azerbaijan	10 settembre	2019	9 dicembre	2019
Bulgaria	25 gennaio	2007	23 ottobre	2017
Canada	26 aprile	2018	25 luglio	2018
Cipro	15 febbraio	2017	23 ottobre	2017
Croazia	11 febbraio	2009	23 ottobre	2017
Danimarca ^a	25 luglio	2017	23 ottobre	2017
Estonia	12 aprile	2010	23 ottobre	2017
Finlandia	19 febbraio	2014	23 ottobre	2017
Francia	22 novembre	2011	23 ottobre	2017
Germania	22 febbraio	2017	23 ottobre	2017
Grecia	2 novembre	2018	31 gennaio	2019
Italia	18 giugno	2016	23 ottobre	2017
Lettonia	23 marzo	2016	23 ottobre	2017
Liechtenstein	12 maggio	2015	23 ottobre	2017
Lituania	22 marzo	2011	23 ottobre	2017
Lussemburgo	4 maggio	2007	23 ottobre	2017
Malta	28 maggio	2014	23 ottobre	2017
Moldova	10 dicembre	2018	10 marzo	2019
Montenegro	9 luglio	2009	23 ottobre	2017
Norvegia	24 febbraio	2010	23 ottobre	2017
Paesi Bassi	14 aprile	2009	23 ottobre	2017
Polonia	11 gennaio	2012	23 ottobre	2017
Portogallo	9 marzo	2012	23 ottobre	2017
Repubblica Ceca	18 aprile	2007	23 ottobre	2017
Romania	3 maggio	2016	23 ottobre	2017
Serbia	21 marzo	2016	23 ottobre	2017
Slovacchia	29 maggio	2008	23 ottobre	2017
Slovenia	25 marzo	2014	23 ottobre	2017
Spagna	6 aprile	2009	23 ottobre	2017
Svezia	30 marzo	2006	23 ottobre	2017
Svizzera	15 marzo	2013	23 ottobre	2017
Ucraina	15 dicembre	2022	15 marzo	2023
Ungheria	29 maggio	2009	23 ottobre	2017
Unione europea	18 gennaio	2008	23 ottobre	2017

^a Il secondo emendamento non si applica alle Isole Färöer né alla Groenlandia.

³² RU 2017 6013; 2024 127. Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente: www.fedlex.admin.ch/it/treaty.

